II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO
dell'11 novembre 1986
applicabile al sesto Fondo europeo di sviluppo

(86/548/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 [1], in appresso denominata « convenzione »,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985 [2], in appresso denominato « accordo interno », in particolare l'articolo 28,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [3], in appresso denominata « decisione »,

visto il progetto di regolamento finanziario presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « Banca »,

visto il parere della Corte dei conti [4],

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un sesto Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato « FES »;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 dell'accordo interno, le disposizioni di applicazione dell'accordo stesso devono essere oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I

REGIME FINANZIARIO

Articolo 1

1. Il Consiglio notifica alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, la decisione che ha preso a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, dell'accordo interno, relativa allo scadenzario delle richieste di contributi al FES.

2. I contributi annui sono richiesti in linea di massima in quattro quote esigibili:

— il 20 gennaio,

— il 1° aprile,

— il 1° luglio,

— il 1° ottobre.

[1] GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.
[2] GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 210.
[3] GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.
[4] GU n. C 361 del 31. 12. 1985, pag. 1.

La Commissione notifica agli Stati membri, quanto prima e comunque all'inizio di ogni esercizio finanziario, l'importo delle richieste trimestrali dei contributi da pagare a ciascuna delle date stabilite.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, al più presto prima della data stabilita per ciascuna quota di contributi, le sue intenzioni relative alla limitazione delle richieste di contributi, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo interno.

4. I versamenti supplementari al FES approvati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo interno sono, salvo decisione contraria del Consiglio, esigibili ed effettuati entro il termine più breve possibile, che viene stabilito nella decisione di richiesta di tali versamenti e che comunque non può superare i tre mesi.

5. Ogni Stato membro effettua i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 proprozionalmente al contributo al FES fissato per ciascuno di essi nell'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno.

6. Qualora una quota dei contributi di cui al presente articolo non venga versata entro quindici giorni dalla data stabilita, allo Stato membro interessato sarà applicato di diritto e senza messa in mora un interesse sulla somma non pagata. Questo interesse di mora sarà calcolato sulla base di un tasso di due punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui la quota era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'ECU o la moneta nazionale, secondo la scelta fatta per il versamento della quota considerata. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora.

Articolo 2

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi in ECU.

2. Ciascuno Stato membro versa l'importo del suo contributo:

a) in ECU, oppure

b) nella moneta nazionale in base al tasso di conversione dell'ECU in vigore il settimo giorno lavorativo precedente la data stabilita per il versamento.

Tuttavia, lo Stato membro che scelga la seconda possibilità può, in via provvisoria, calcolare ciascuna quota del suo contributo annuo in base al tasso di conversione dell'ECU vigente ad una data scelta dallo Stato stesso nel trimestre precedente la data di scadenza della quota. In tal caso la Commissione trasmette allo Stato membro interessato, il più presto possibile dopo la data della scadenza, un estratto della modifica da apportare alla quota considerata affinché essa sia conforme alle disposizioni del presente paragrafo. Il versamento dell'importo correttivo sarà effettuato, secondo il caso, dalla Commissione o dallo Stato membro entro la data della scadenza successiva. Le disposizioni del presente comma si applicano soltanto nel caso in cui i contributi siano versati alla data stabilita.

3. I contributi finanziari sono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato « Commissione delle Comunità europee — Fondo europeo di sviluppo », aperto presso la banca di emissione dello Stato membro in questione o presso l'istituto finanziario da esso designato.

4. Allo scadere della convenzione, la quota di contributi che gli Stati membri sono ancora tenuti a versare è richiesta della Commissione, in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite dall'accordo interno e dal presente regolamento finanziario.

5. La Commissione registra i fondi accreditati in monete nazionali sul conto di cui al paragrafo 3, in base ai tassi di cambio dell'ECU indicati al paragrafo 2, lettera b).

Articolo 3

Al fine di effettuare i necessari versamenti, la Commissione apre, in ciascuno Stato membro, conti presso la banca di emissione o altri istituti finanziari. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 229, paragrafo 3, della convenzione, i depositi effettuati sui conti suddetti producono interessi che sono accreditati al FES.

Articolo 4

Le firme dei funzionari della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate all'atto dell'apertura dei conti stessi o, per i funzionari successivamente autorizzati, all'atto della loro designazione.

Articolo 5

1. Le risorse FES vengono impiegate conformemente ai principi dell'economia e di una sana gestione finanziaria.

2. Per quanto possibile la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, in modo che la ripartizione delle sue disponibilità in detti conti sia corrispondente alla quote di contributo dei singoli Stati membri al FES.

Articolo 6

La Commissione trasferisce dai conti speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento finanziario gli importi necessari per alimentare i conti aperti a proprio nome in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 229 della convenzione. Detti trasferimenti vengono effettuati in funzione delle necessità di tesoreria relative all'esecuzione dei progetti e dei programmi, compresi gli importi necessari per i versamenti sul conto del sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli (in appresso denominato « STABEX ») a norma dell'articolo 153 della convenzione.

Articolo 7

1. Le transazioni finanziarie vengono effettuate in ECU o nelle monete nazionali.

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 50, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 4, le operazioni del Fondo che comportino la conversione tra l'ECU e le monete nazionali vengono effettuate in base al tasso di mercato del giorno in cui ciascuna di dette operazioni viene effettuata.

2. Le differenze di cambio e le spese eventuali sono a carico del FES.

Articolo 8

1. La Commissione comunica ogni anno al Consiglio la situazione dei versamenti dei contributi, nonché l'andamento delle operazioni finanziarie del FES.

2. La Commissione unisce alla previsioni dei contributi, che essa deve presentare al Consiglio conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo interno, le sue previsioni di spese, comprese quelle relative alle convenzioni precedenti, per ciascuno dei quattro anni successivo a quello per il quale vengono richiesti i contributi. Tali previsioni sono aggiornate annualmente e comunicate al Consiglio al momento della richiesta annuale di contributi.

TITOLO II

GESTIONE DEL FES

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

1. Il FES è amministrato, dal punto di vista finanziario, secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori, che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere gli ordini di riscossione di pagamento.

2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal contabile.

3. Le funzioni di ordinatore, di controllore finanziario e di contabile sono tra loro incompatibili.

Articolo 10

1. Entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1 dell'accordo interno, la Commissione, fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, di detto accordo, gestisce il FES sotto la propria responsabilità e alle condizioni previste dalla convenzione, dalla decisione, dall'accordo interno e dal presente regolamento.

2. La Commissione può delegare a mandatari da essa designati alcune funzioni del contabile nonché alcune funzioni di controllo. Le regole di competenza stabilite nel presente titolo si applicano a tali mandatari nei limiti dei poteri loro delegati. Ogni decisione di delega deve indicare la durata e l'estensione del mandato.

3. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti. Le decisioni di delega sono notificate ai titolari delle deleghe, al contabile, al controllore finanziario, agli ordinatori ed alla Corte dei conti.

4. Le disposizioni stabilite nel presente regolamento finanziario in materia di controllo e di pagamento delle spese sono applicabili alle spese effettuate per delega. Tali spese possono essere definitivamente contabilizzate nelle scritture del FES solo previa verifica, ad opera della Commissione, dell'esattezza della liquidazione, dell'ordinativo di pagamento e del pagamento, in conformità delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 11

Conformemente all'articolo 226, paragrafo 1, della convenzione, la Commissione designa l'ordinatore principale del FES. Questi è responsabile della preparazione del conto di gestione di cui all'articolo 67. Egli può fare ricorso ad ordinatori delegati, che egli stesso designa con riserva di approvazione da parte della Commissione.

Articolo 12

1. La Commissione nomina il controllore finanziario che è incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordinativi di pagamento delle spese, nonché del controllo sulle entrate. Nello svolgimento delle proprie funzioni il controllore finanziario può fare ricorso ad uno o più assistenti.

2. Il controllore finanziario esercita la funzione di controllo verificando la documentazione relativa alle spese ed alle entrate e, se necessario, effettuando ispezioni in loco.

3. Le norme particolari applicabili al controllore finanziario sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle sue funzioni. I provvedimenti relativi alla sua nomina, alle promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione dalle funzioni, sono oggetto di decisioni motivate che vengono comunicate per conoscenza al Consiglio.

4. L'interessato e la Commissione possono ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 13

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese vengono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione. Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 2, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Il contabile è responsabile della tenuta dei conti di cui agli articoli 36 e 37 e della predisposizione delle situazioni finanziarie di cui all'articolo 66.

Nello svolgimento delle proprie funzioni egli può fare ricorso ad uno o più aiuto contabili designati secondo le stesse modalità del contabile.

Articolo 14

La designazione dell'ordinatore, del controllore finanziario, del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, nonché il piano contabile di cui all'articolo 37 sono comunicati alla Corte dei conti. La Commissione trasmette a quest'ultima i regolamenti interni che essa adotta in materia finanziaria.

SEZIONE II

ENTRATE

Articolo 15

1. L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta al FES si effettua mediante l'emissione, da parte dell'ordinatore, di un ordine di riscossione.

2. Gli ordini di riscossione vengono trasmessi dall'ordinatore al controllore finanziario affinché vi apponga il suo visto. Gli ordini di riscossione, dopo essere stati vistati dal controllore finanziario, sono registrati dal contabile. Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare :

a) l'esattezza dell'imputazione ;

b) la regolarità dell'ordine e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti adottati in esecuzione di dette disposizioni ;

c) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria ;

d) la regolarità dei documenti di giustificazione ;

e) la corretta designazione del debitore ;

f) la data di scadenza ;

g) l'esattezza dell'importo e della valuta della somma da riscuotere.

3. Il controllore finanziario può rifiutare la sua approvazione qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g).

La Commissione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. La Commissione informa trimestralmente la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

4. Qualora rinunci a riscuotere un credito accertato, l'ordinatore trasmette preventivamente una proposta di annullamento al controllare finanziario per approvazione ed al contabile per conoscenza. L'approvazione del controllore finanziario è destinata ad attestare la regolarità della rinuncia e la sua conformità ai principi di sana gestione finanziaria. Il contabile provvede alla registrazione della proposta di cui sopra.

In caso di rifiuto dell'approvazione, la Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tenerne conto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa trimestralmente la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

5. Qualora constati la mancata redazione di un atto che generi un credito o la mancata riscossione di un credito, il controllore finanziario ne informa la Commissione.

Articolo 16

1. Il contabile prende in carico gli ordini di riscossione che gli sono trasmessi dall'ordinatore.

2. Il contabile dve fare quanto in suo potere affinché le entrate del FES affluiscano alle date previste e i diritti della Comunità vengano tutelati.

3. Il contabile informa l'ordinatore e il controllare finanziario della mancata riscossione di entrate entro i termini previsti.

SEZIONE III

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINATIVO DI PAGAMENTO E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 17

1. Ogni provvedimento tale da comportare una spesa a carico del FES deve preventivamente formare oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno provvisionale.

2. Fatto salvo l'articolo 34, le decisioni prese dalla Commissione in conformità delle disposizioni che l'autorizzano a concedere aiuto finanziario sulle risorse del FES costituiscono impegni di spesa.

3. È tenuta una contabilità degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 18

Le proposte d'impegno, corredate dei documenti giustificativi, sono trasmesse al controllore finanziario. Esse indicano in particolare l'oggetto, l'importo previsto e l'imputazione della spesa, nonché l'indicazione del creditore. Esse sono registrate dall'ordinatore, dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 19

1. Il visto del controllore finanziario per quanto riguarda le proposte d'impegno ha lo scopo di constatare :

a) l'esattezza dell'imputazione ;

b) la disponibilità degli stanziamenti ;

c) la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del FES, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni, in particolare alle clausole generali e speciali del contratto di finanziamento o di prestito relativi all'operazione ;

d) l'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria.

2. Il visto non può essere soggetto a condizioni.

Articolo 20

1. Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19. In tal caso egli presenta una dichiarazione scritta debitamente motivata e il rifiuto viene notificato all'ordinatore.

In di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, la Commissione, con decisione debitamente motivata e presa sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di detto rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutorio ed è comunicata per conoscenza al controllore finanziario. La Commissione informa trimestralmente la Corte dei conti in merito a ciascuna di tali decisioni.

2. Liquidazione delle spese

Articolo 21

La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore :

a) accerta l'esistenza dei diritti del creditore ;

b) determina oppure verifica l'effettiva esistenza e l'importo del credito ;

c) verifica le condizioni di esigibilità del credito.

Articolo 22

1. La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore ed eventualmente il servizio reso oppure all'esistenza di un documento tale da giustificare il pagamento. La Commissione determina la natura e il contenuto dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento.

2. Per alcune categorie di spese, possono essere concessi anticipi alle condizioni stabilite dalla Commissione.

3. I dcoumenti giustificativi relativi alla contabilità e alla redazione dei conti di gestione e del bilancio di cui al titolo IV vengono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di decisione di scarico sull'esecuzione del FES, di cui all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo interno. Tuttavia i documenti relativi ad operazioni non definitivamente concluse vengono conservati oltre tale periodo.

4. L'ordinatore autorizzato a liquidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi ovvero accerta, sotto la sua responsabilità, che tale esame sia stato effettuato.

3. Ordinativo di pagamento delle spese

Articolo 23

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore autorizza il contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, a pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 24

L'ordine di pagamento deve indicare :

a) l'imputazione,

b) l'importo da pagare, in cifre e in lettere, con l'indicazione della divisa,

c) il nome e l'indirizzo del creditore,

d) i modo di pagamento,

e) l'oggetto della spesa.

L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 25

1. L'ordine di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali, muniti o corredati di un attestato dell'ordinatore certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. L'ordine di pagamento reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi all'originale dall'ordinatore o dal delegato della Commissione, possono eventualmente sostituire gli originali, in casi debitamente giustificati.

Articolo 26

In caso di versamenti frazionati, il primo ordine di pagamento è corredato dei documenti che attestano i diritti del creditore al pagamento della rata in questione. Negli ordini di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati, nonché agli estremi del primo ordine di pagamento.

Articolo 27

Gli ordini di pagamento sono inviati al controllore finanziario per il visto preventivo. Il visto preventivo ha lo scopo di accertare :

a) la regolarità dell'emissione dell'ordine di pagamento,
b) la concordanza dell'ordine di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza dell'importo,
c) l'esattezza dell'imputazione,
d) la disponibilità degli stanziamenti,
e) la regolarità dei documenti giustificativi,
f) la corretta designazione del creditore.

Articolo 28

In caso di rifiuto del visto si applica l'articolo 20.

Articolo 29

Una volta vistato, l'originale dell'ordine di pagamento, cui sono allegati i documenti giustificativi, è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese

Articolo 30

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 227, paragrafo 4, della convenzione, relative alla responsabilità dell'ordinatore nazionale, il pagamento è l'atto conclusivo che libera il FES dagli obblighi risultanti dall'esecuzione delle operazioni finanziate.

2. Il pagamento è effettuato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili.

Articolo 31

In caso di errore materiale, di contestatzione sulla validità della quietanza liberatoria o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 32

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può ricorrere alla Commissione. La Commissione può disporre, per iscritto e sotto la propria responsabilità, che si proceda al pagamento.

Articolo 33

1. I pagamenti vengono effettuati in linea di massima tramite conti bancari o conti correnti postali. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di tali conti sono determinate dalla Commissione.

2. Tali modalità comprendono in particolare la firma congiunta degli assegni e dei trasferimenti, di cui necessariamente quella del contabile, di un aiuto contabile o di un amministratore delle anticipazione regolarmente autorizzato ; esse stabiliscono inoltre quali spese devono essere pagate obbligatoriamente mediante assegno oppure trasferimento.

Articolo 34

1. Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire fondi di anticipazioni alle condizioni fissata dalla Commissione.

2. Le modalità di funzionamento dei fondi di anticipazione determinano in particolare :

a) la nomina degli amministratori delle anticipazioni,
b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare,
c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate,
d) le modalità e i termini per la presentazione dei documenti giustificativi,
e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

3. L'ordinatore e il contabile prendono le misure necessarie per liquidare, negli importi esatti ed entro il periodo appropriato, gli anticipi concessi conformemente all'articolo 230 della convenzione.

Articolo 35

I tassi di conversione da applicare per la contabilizzazione in ECU dei pagamenti da effettuare per i progetti e i programmi di cui al titolo III della parte terza della convenzione sono quelli in vigore alla data effettiva di tali pagamenti. La data corrisponde a quella in cui sono stati addebitati i conti della Commissione di cui all'articulo 229 della convenzione e all'articolo 3 del presente regolamento finanziario.

SEZIONE IV

CONTABILITÀ

Articolo 36

La contabilità del FES è tenuta in ECU, per anno civile, con il metodo della partita doppia. Essa riporta tutte le entrate e le spese effettuate nel corso dell'anno ed è convalidata da documenti giustificativi. Il conto di gestione e il bilancio finanziario di cui al titolo IV sono espressi in ECU. Nondimeno, quando i debiti o gli impegni sono espressi in valuta nazionale, il sistema contabile deve essere tale da consentire, ove necessario, registrazioni in valute nazionali oltre alla contabilizzazione in ECU.

Articolo 37

1. La registrazione nelle scritture viene effettuata in base ad un piano contabile in cui la nomenclatura in classi presenta una netta separazione tra il bilancio finanziario e il conto di gestione. Le scritture sono effettuate in modo tale da rendere possibile l'elaborazione mensile di una situazione contabile generale, nonché della situazione delle entrate e delle uscite.

2. Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalla Commissione.

Articolo 38

La contabilità viene chiusa al termine dell'esercizio finanziario per permettere la compilazione dello stato finanziario del FES. Questo è sottoposto all'esame del controllore finanziario.

SEZIONE V

RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTROLLORI FINANZIARI, DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI

Articolo 39

Fatto salvo l'articolo 227, paragrafo 4, della convenzione, ogni ordinatore che constati i diritti di riscossione o emetta ordini di riscossione, impegni una spesa o firmi un ordine di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento finanziario, impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria. Ciò vale altresì qualora egli ometta di redigere un atto che generi un credito oppure trascuri o ritardi, senza motivazione, l'emissione di ordini di riscossione.

Articolo 40

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per gli atti che compie nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare qualora apponga il proprio visto in caso di supero degli stanziamenti.

Articolo 41

1. Il contabile e l'aiuto contabile impegnano la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecunaria per i pagamenti che effettuano senza osservare l'articolo 31.

Essi sono inoltre disciplinarmente e pecuniarmente responsabili di ogni perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti di cui hanno la custodia, qualora tale perdita o deterioramento siano stati causati intenzionalmente o siano dovuti a negligenza grave loro imputabile.

Essi sono responsabili, alle stesse condizioni, della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzo e la gestione di conti bancari e postali, in particolare:

a) quando le riscossioni o i pagamenti che essi eseguono non sono conformi all'importo che figura sui corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

b) quando pagano ad una persona diversa dell'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria:

a) qualora non possa giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua;

b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniarmente responsabile di ogni perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti di cui ha custodia, qualora tale perdita o deterioramento siano stati causati intenzionalmente o siano dovuti a negligenza grave a lui imputabile.

3. Il contabile, l'aiuto contabile o l'amministratore delle anticipazioni si assicura contro i rischi in cui incorre a norma del presente articolo, che non possono essere coperti dal fondo di garanzia di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

La Commissione copre le relative spese di assicurazione. Essa determina le categorie di funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni, nonché le condizioni alle quali la Commissione copre le spese di assicurazione sostenute da questi funzionari per premunirsi contro i rischi inerenti alle loro funzioni.

4. Ai contabili e agli amministratori delle anticipazioni sono concesse indennità speciali. L'importo delle indennità è stabilito dai servizi della Commissione. Le somme corrispondenti a tali indennità vengono accreditate mensilmente su un conto aperto dalla Commissione a nome di ciascuno di detti funzionari per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire l'eventuale disavanzo di cassa o del conto bancario di cui l'interessato si rendesse responsabile, purché tale disavanzo non sia stato coperto dai rimborsi delle compagnie di assicurazione.

Il saldo attivo su tali conti di garanzia è versato agli interessati dopo la cessazione delle loro funzioni di contabile o di amministratore delle anticipazioni e dopo aver ricevuto scarico della loro gestione.

Articolo 42

La responsabilità pecuniaria e disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli aiuto contabili, nonché degli amministratori delle anticipazioni può essere determinata in conformità degli articoli 22 e da 86 e 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 43

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data di presentazione dello stato finanziario al Consiglio per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le operazioni ad esso relative.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI

SEZIONE I

ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DEL FES CHE LA COMMISSIONE GESTISCE

Articolo 44

La Commissione prende tutti i provvedimenti atti a permettere un'efficiente informazione degli operatori economici interessati, in particolare curando la pubblicazione periodica di previsioni inerenti ai contratti che saranno finanziati su risorse del FES.

Articolo 45

Ogni anno la Commissione informa il Consiglio sui risultati dei contratti conclusi durante lo stesso anno. Se del caso essa comunica al Consiglio le misure prese o che propone di prendere per migliorare le condizioni di concorrenza nella prtecipazione alle gare bandite dal FES.

Nella sua relazione la Commissione comunica al Consiglio gli elementi necessari affinché quest'ultimo sia in grado di giudicare se le misure prese abbiano effettivamente offerto a tutte le imprese dei diversi Stati membri, degli Stati ACP e dei paesi e territori associati pari possibilità di partecipazione ai contratti di opere e forniture finanziati dal FES.

Articolo 46

Nel quadro dell'articolo 234, paragrafo 3, della convenzione, la stipulazione di contratti per trattativa privata o previa licitazione privata o il ricorso all'esecuzione in economia devono ricevere il preventivo accordo del comitato del FES.

Tuttavia, qualora l'urgenza e circostanze imprevedibili lo giustifichino, le predette eccezioni alle regole della concorrenza possono essere autorizzate dalla Commissione senza il parere preventivo del comitato del FES. In tal caso la Commissione informa immediatamente il comitato del FES.

Articolo 47

I risultati delle gare di cui alla presente sezione sono pubblicati quanto prima nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 48

1. Per i contratti di forniture finanziati dal FES, le offerte sono redatte ed i pagamenti sono effettuati, a scelta dell'offerente, in ECU o nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario, o nella moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale, o nella moneta del paese produttore della fornitura.

2. Per i contratti di opere, nonché per i contratti di assistenza tecnica, finanziati dal FES, le offerte sono redatte ed i pagamenti sono effettuati nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario.

L'offerente può tuttavia chiedere, nella sua offerta, che una parte giustificata dell'importo nominale di quest'ultima gli venga corrisposta nella moneta del paese in cui si trova la sua sede sociale o nella moneta di uno degli Stati membri, in base al tasso di conversione in vigore il primo giorno del mese che precede quello della data fissata per l'apertura delle offerte. Egli può anche esprimere questa parte in ECU sulla base del tasso di conversione di cui sopra.

Le giustificazioni richieste in virtù del presente paragrafo sono valutate in funzione di fatti verificabili relativi all'origine reale delle prestazioni da eseguire e della spesa che esse originano.

3. Per i contratti di servizi di studi finanziati dal FES, le offerte sono redatte e i pagamenti sono effettuati, a scelta dell' offerente, in ECU o nella moneta del paese in cui l'aggiudicatario ha la propria sede sociale.

Tuttavia, la parte delle prestazioni corrispondente a spese effettuate nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario è pagata in tale moneta. Qualora gli importi da versare nelle diverse monete siano definiti in rapporto ad un'altra moneta, la conversione è effettuata in base al tasso indicato nel contratto.

4. Quando il pagamento è effettuato nella moneta dello Stato, paese o territorio beneficiario, esso è obbligatoriamente domiciliato presso una banca situata nel paese beneficiario.

Quando il pagamento è effettuato in un'altra moneta, esso è obbligatoriamente domiciliato presso l'intermediario di una banca riconosciuta situata nel paese dove l'aggiudicatario ha la propria sede sociale.

Qualora tuttavia la sede sociale si trovi in uno Stato ACP, paese o territorio associato, il pagamento può essere effettuato nella valuta di uno Stato membro su richiesta dell'aggiudicatario, a condizione che quest'ultimo, previa approvazione delle autorità nazionali dello Stato in cui si trova la sua sede sociale, abbia in permanenza un conto bancario nello Stato membro nella cui valuta devono essere effettuati i pagamenti.

SEZIONE II

IMPEGNI FINANZIARI

Articolo 49

1. Gli impegni relativi agli importi sulle risorse del FES sono decisi in conformità delle relative norme delle convenzione in base alle procedure di cui agli articoli da

18 a 21 dell'accordo interno per quanto riguarda gli aiuti gestiti dalla Commissione ed agli articoli 22 e 23 dell'accordo per gli aiuti gestiti dalla Banca.

2. L'accordo di finanziamento e il contratto di prestito di cui all'articolo 222 della convenzione devono indicare l'importo dell'impegno finanziario del FES per ciascuna azione considerata.

3. Nessuna spesa superiore a tale importo può essere messa a carico del FES se non è stata oggetto di un impegno supplementare alle condizioni di cui agli articoli da 21 a 24 e all'articolo 59 del presente regolamento finanziario. La domanda d'impegno supplementare viene inviata alla Commissione ed istruita alle condizioni di cui all'articolo 223 della convenzione.

SEZIONE III

PRESTITI SPECIALI

Articolo 50

1. Ogni decisione relativa alla concessione di prestiti speciali stabilisce il limite massimo dell'impegno della Comunità. I contratti relativi a tali prestiti concordati con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima sono conclusi dalla Commissione a nome della Comunità.

2. Gli importi degli stanziamenti corrispondenti ad ogni prestito sono espressi in ECU. Qualora uno stanziamento sia annullato prima che versamenti ad esso attinenti siano stati integralmente o parzialmente eseguiti, la parte non versata è considerata come non concessa.

3. I prestiti sono erogati in ECU oppure nella moneta o nelle monete degli Stati membri stabilite dalla Commissione previa consultazione del beneficiario del prestito.

4. Gli importi dovuti alla Comunità sui prestiti speciali sono riscossi dalla Banca a nome della Comunità in base ad un mandato notificato dalla Commissione alla Banca secondo le modalità di cui all'articolo 53.

5. Gli importi da rimborsare e gli interessi dovuti a titolo dei prestiti speciali sono espressi in ECU. Il rimborso e il pagamento di interessi è effettuato in ECU oppure nella moneta o nelle monete degli Stati membri scelte dal beneficiario del prestito.

6. I tassi di conversione dell'ECU da utilizzare per il computo degli importi dovuti a titolo di oneri per il servizio del debito ed eventualmente di commissioni sono quelli in vigore il decimo giorno precedente il giorno del versamento.

Articolo 51

In conformità dell'articolo 184 della convenzione, i provvedimenti esecutivi relativi ai prestiti speciali sono ugualmente applicabili agli aiuti concessi nell'ambito del sistema speciale di finanziamento a favore del settore minerario.

SEZIONE IV

CAPITALI DI RISCHIO

Articolo 52

1. La decisione relativa alla concessione di capitali di rischio stabilisce il limite massimo dell'impegno e la responsabilità finanziaria della Comunità, nonché la portata dei diritti della società cui tali operazioni sono connesse.

Gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca quale mandatario della Comunità.

2. La Banca, quale mandatario e per conto delle Comunità, gestisce le operazioni di cui al paragrafo 1, che hanno formato oggetto di una decisione di finanziamento del consiglio di amministrazione della Banca.

3. In previsione di ogni esborso, la Banca chiede alla Commissione di pagare il controvalore in ECU delle somme da versare sotto forma di capitali di rischio in monete nazionali. La Commissione procede al versamento della somma in ECU entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

I tassi di cambio utilizzati per determinare gli importi da versare in monete nazionali sono quelli ottenuti dalla BEI presso il corrispondente bancario incaricato dell'operazione di cambio. Detti tassi di cambio sono comunicati alla Commissione.

4. Gli importi dovuti a titolo di proventi, redditi e rimborsi relativi ad operazioni di capitali di rischio sono riscossi dalla Banca per conto della Comunità conformemente alle disposizioni dell'articolo 53 del presente regolamento finanziario.

Articolo 53

Gli importi riscossi dalla Banca sotto forma di rimborsi del capitale, interessi o oneri su prestiti speciali o sugli aiuti concessi nell'ambito del sistema di finanziamento speciale o sotto forma di proventi, redditi o rimborsi su operazioni di capitali di rischio vengono iscritti a credito di un conto speciale aperto a nome della Comunità per conto degli Stati membri, in proporzione ai loro contributi al FES. Questo conto è espresso in ECU e gestito dalla Banca conformemente all'articolo 9 dell'accordo interno. La Banca deciderà con gli Stati membri le informazioni da fornire su questo conto.

Le modalità tecniche di gestione di questo conto, comprese quelle relative alla fissazione dei tassi di interesse del conto stesso, sono fissate dal Consiglio e dalla Banca d'accordo con la Commissione.

SEZIONE V

PRESTITI DELLA BANCA CON ABBUONO DI INTERESSI

Articolo 54

1. In conformità dell'articolo 196 della convenzione, l'importo globale degli abbuoni di interessi su un prestito della Banca è calcolato in ECU in base ad un tasso d'interesse composto calcolato secondo la procedura di cui al paragrafo 3, punto iii).

2. Alla firma di ciascun contratto di prestito la Banca comunica alla Commissione l'importo totale stimato degli abbuoni di interesse espressi in ECU.

3. Alla data di ciascun esborso, la Banca chiede alla Commissione di pagare il relativo abbuono di interesse calcolato :

i) in base all'equivalente in ECU degli importi delle monete in cui il prestito è stato erogato, in base ai tassi di conversione delle monete stesse e dell'ECU, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* in vigore alla data in cui viene determinato l'importo delle valute da erogare ; tale data deve essere comunicata alla Commissione ;

ii) applicando il tasso percentuale dell'abbuono di interesse alla quota annua decrescente del saldo di capitale dovuto a ciascuna data fissata per il rimborso ;

iii) effettuando l'operazione di attualizzazione in riferimento a un tasso di sconto composto pari al tasso annuo di interesse che la banca riceverebbe effettivamente nella moneta o nelle monete impiegate per l'esborso del prestito qualora non venissero accordati abbuoni di interesse. Detto tasso di sconto composto è ridotto di quattro decimi di punto percentuale.

4. La Commissione corrisponde in ECU l'importo dell'abbuono di interesse, scontato in conformità delle procedure di cui al paragrafo 3, entro ventuno giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, alla valuta della data dell'esborso della rata del prestito corrispondente.

5. In caso di rimborso anticipato della totalità di un prestito con abbuono di interesse, alla data di ciascun rimborso previsto dal contratto successivo al primo rimborso anticipato, la Banca paga alla Commissione, in ciascuna delle monete in questione, una parte dell'abbuono non scontato calcolato in conformità del punto ii) del paragrafo 3. In caso di rimborso parziale anticipato, a ciascuna data fissata nel contratto per i rimborsi successivi al primo rimborso anticipato la Banca paga alla Commissione, in ciascuna delle monete in questione, una parte dell'abbuono non scontato calcolata in base alla proporzione tra l'importo del rimborso anticipato e il saldo residuo preesistente.

6. Le restituzioni effettuate a favore della Commissione sono imputate al fondo di 210 milioni di ECU, di cui all'articolo 4 dell'accordo interno, per il finanziamento degli abbuoni di interesse.

7. Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati in ECU.

SEZIONE VI

GESTIONE DEL SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DEI PROVENTI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 55

1. Le risorse annue per lo STABEX, di cui all'articolo 153 della convenzione, vengono gestite dalla Commissione secondo le procedure sotto indicate :

i) La metà di ogni quota annua viene trasferita, il 1° aprile ed il 1° luglio rispettivamente, dal conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento finanziario su un conto speciale che produce interessi. Tuttavia, il primo trasferimento di ogni anno viene ridotto dell'importo degli anticipi concessi l'anno precedente conformemente all'articolo 155, paragrafo 1, della convenzione. Le somme dovute al conto STABEX nell'anno civile in cui la convenzione entra in vigore vengono trasferite nel suddetto conto STABEX alla data in cui entra in vigore il presente regolamento finanziario con effetto dalle date sopra indicate.

ii) Gli importi del conto STABEX e i relativi interessi vengono utilizzati per finanziare i trasferimenti di cui alla parte terza, titolo II, capitolo 1, della convenzione.

iii) Le eventuali rimanenze registrate nel conto STABEX alla fine di ciascun anno civile vengono automaticamente riportate sull'anno successivo.

2. L'accordo di trasferimento di cui all'articolo 170 della convenzione deve indicare le valute in cui il trasferimento di tale importo deve essere effettuato, la data di riferimento in base alla quale deve essere fissato il tasso di conversione dell'ECU nelle valute interessate e, se necessario, le condizioni per la ricostituzione delle risorse messe a disposizione del sistema di stabilizzazione di cui al titolo II della parte terza della convenzione.

Articolo 56

In caso di utilizzazione anticipata della frazione dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 155 della convenzione, gli anticipi di cui all'articolo 170, paragrafo 1, della convenzione sono ridotti proporzionalmente.

Articolo 57

1. La Commissione informa trimestralmente il Consiglio sulla situazione finanziaria del sistema.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono completate o aggiornate ogniqualvolta agli Stati membri siano sottoposte proposte di trasferimento.

SEZIONE VII

ORGANI ESECUTIVI

Capitolo I

Ordinatore principale

Articolo 58

1. L'ordinatore principale del FES, di cui all'articolo 226 della convenzione, prende tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 232 a 238 della convenzione.

Qualora lo ritenga opportuno, l'ordinatore principale consulta esperti scelti in base alla loro competenza tecnica e alla loro indipendenza nei confronti delle imprese interessate all'aggiudicazione.

2. Prima della pubblicazione del bando di gara, l'ordinatore principale si accerta che i fascicoli relativi alle offerte non contengano disposizioni discriminanti dirette o indirette. Egli controlla inoltre che il confronto delle offerte venga effettuato in condizioni di parità ed in particolare che l'incidenza dei dazi o delle tasse d'entrata dello Stato, paese o territorio beneficiario non costituisce un ostacolo alla partecipazione alle gare.

3. L'ordinatore principale può sospendere la pubblicazione di un bando di gara qualora risulti necessario apportare correzioni ai capitolati d'oneri o ai documenti che li sostituiscono. A tal fine egli comunica le proprie osservazione alla autorità competenti dello Stato, paese o territorio beneficiario.

Articolo 59

In conformità dell'articolo 223 della convenzione, le decisioni relative agli impegni supplementari necessari per l'eventuale copertura dei superi registrati a titolo di un progetto o di un programma sono prese dall'ordinatore principale quando il supero è pari o inferiore al massimale del 15 % dell'impegno originale fissato nella decisione di finanziamento. In caso di supero maggiore del massimale suddetto, alla decisione di finanziamento si applicano le procedure di cui agli articoli da 18 a 21 dell'accordo interno.

Articolo 60

1. L'ordinatore principale prende provvedimenti affinché gli ordinatori nazionali svolgano le funzioni di cui sono responsabili ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 4, e dell'articolo 227 della convenzione ed in particolare si conformino alle disposizioni del presente regolamento finanziario in materia di impegno, liquidazione e ordinativi di pagamento delle spese.

2. Qualora venga a conoscenza di ritardi nello svolgimento delle procedure relative ai progetti finanziati dal FES, l'ordinatore principale del FES pende con l'ordinatore nazionale i contatti necessari per ovviare alla situazione.

3. Qualora siano già state fornite prestazioni e, per un motivo qualsiasi, il protrarsi di ritardi nella liquidazione, nell'emissione dell'ordine di pagamento e nel pagamento stesso comportino difficoltà che possano compromettere la completa esecuzione del contratto, l'ordinatore principale può prendere qualsiasi provvedimento per ovviare a tali difficoltà, per rimediare se del caso alle conseguenze finanziarie derivanti dalla situazione così creatasi ed in genere per consentire di portare a termine il progetto, i progetti o i programmi nelle migliori condizioni economiche. Egli notifica detti provvedimenti nel più breve tempo possibile all'ordinatore nazionale. Se dei pagamenti sono effettuati direttamente dalla Commissione al titolare del contratto, la Comunità subentra di diritto nei corrispondenti crediti che il titolare possa vantare nei riguardi delle autorità nazionali.

Capitolo II

Delegato della Commissione

Articolo 61

Nell'esercizio delle sue funzioni definite all'articolo 228 della convenzione, il delegato è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 62

Durante l'esecuzione delle operazioni finanziate dal FES, il delegato verifica in loco e sulla scorta dei documenti, la conformità delle realizzazioni o prestazioni con la loro descrizione quale figura nelle convenzioni di finanziamento, nei contratti di prestito o di altro tipo, nonché nei preventivi.

Articolo 63

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario, di colpa o di negligenza grave nell'esercizio delle sue funzioni, il delegato impegna la sua responsabilità nei confronti della Commissione.

Capitolo III

Delegato ai pagamenti

Articolo 64

Nell'esercizio delle sue funzioni, definite nell'articolo 229 della convenzione, il delegato ai pagamenti è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento finanziario.

Articolo 65

In caso di inosservanza delle vigenti disposizioni, di colpa o di negligenza grave che comportino per la Comunità un danno finanziario, la responsabilità finanziaria del delegato ai pagamenti è impegnata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel contratto che lo lega alla Commissione.

TITOLO IV

PRESENTAZIONE E VERIFICA DEI CONTI

Articolo 66

1. La Commissione redige ogni anno, entro e non oltre il 15 aprile, un bilancio finanziario delle attività e delle passività del FES al 31 dicembre dell'esercizio precedente, nonché una situazione delle risorse e dell'impiego dei fondi a decorrere dalla data del precedente bilancio.

2. Alle situazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 è acclusa una tabella delle entrate con le seguenti indicazioni:

— previsione delle entrate dell'anno civile,
— modifiche delle previsioni delle entrate,
— diritti accertati durante l'anno civile,
— importi ancora da riscuotere alla fine dell'anno civile,
— entrate supplementari.

Articolo 67

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro e non oltre il 15 aprile dell'anno successivo, la Commissione redige i conti di gestione del FES.

2. I conti di gestione comprendono i seguenti documenti:

a) una tabella delle entrate contenente le voci di cui all'articolo 66, paragrafo 2;

b) tabelle delle spese con le seguenti indicazioni:

— una tabella che riporta le decisioni della Commissione o del Consiglio prese durante l'esercizio e una tabella che riporta la situazione globale degli impegni accertati;
— una tabella che riporta la situazione dei crediti delegati e degli ordinativi di pagamento eseguiti durante l'esercizio, nonché una tabella che riporta la situazione globale dei crediti delegati e degli ordinativi di pagamento eseguiti.

3. Alle tabelle di cui al paragrafo 2 è aggiunta una situazione cumulativa che indica, per paese o territorio beneficiario, l'importo complessivo delle decisioni d'impegno prese, dei crediti delegati accordati e degli ordinativi di pagamento eseguiti.

Articolo 68

Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interno, entro il 15 aprile dell'anno finanziario successivo, la Commissione sottopone il conto di gestione e il bilancio finanziario al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Articolo 69

Nel quadro delle proprie funzioni, la Corte dei conti ed i suoi membri possono essere assistiti da agenti delle Corte dei conti.

In tal caso, la Corte dei conti stessa o uno dei suoi membri notifica alle autorità con le quali tali agenti devono lavorare i compiti affidati agli agenti stessi.

Articolo 70

1. La verifica della Corte dei conti è effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto. Essa riguarda le operazioni e i progetti finanziati sulle risorse del FES alla cui gestione provvede la Commissione e si propone di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni applicabili, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, alle condizioni di cui al paragrafo 4, di tutti i documenti e di tutte le informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi soggetti al suo controllo; essa ha facoltà di ascoltare qualsiasi agente la cui responsabilità è impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di utilizzare tutte le procedure di verifica relative a tali servizi.

3. La Corte dei conti si accerta che tutti i titoli e i fondi in deposito siano verificati alla luce di attestati sottoscritti dai depositari. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

4. La Commissione apporta alla Corte dei conti tutte le agevolazioni e le fornisce tutte le informazioni che quest'ultima ritiene necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, essa tiene a disposizione

della Corte dei conti tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti e tutti i conti relativi a movimenti di denaro o di materiali, qualsiasi documento contabile o giustificativo, nonché i relativi documenti amministrativi, qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle spese, gli inventari e gli organigrammi dei servizi che la Corte ritenga necessari.

A tale scopo, gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti in particolare :

a) ad esibire i documenti gisutificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri, registri e qualsiasi altro documento ad essa relativo ;

b) ad esibire la corrispondenza o qualsiasi altro documento necessario alla completa esecuzione delle verifiche.

Le informazioni di cui alla lettera b) possono essere chieste unicamente dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti è autorizzata a verificare i documenti relativi alle entrate ed alle spese del FES detenuti dai servizi della Commissione ed in particolare dai servizi responsabili delle decisioni relative a tali entrate e spese.

Articolo 71

1. Entro il 15 luglio di ogni anno, la Corte dei conti comunica alla Commissione le osservazioni che ritiene debbano essere inserite nella relazione annua di cui all'articolo 206 bis del trattato. Queste osservazioni sono riservate.

La Commissione invia le sue risposte alla Corte dei conti entro il 31 ottobre dello stesso anno.

2. La Corte dei conti allega alla propria relazione una valutazione sulla sana gestione finanziaria.

3. In qualsiasi momento la Corte dei conti può inoltre presentare le proprie osservazioni su questioni particolari ed esprimere pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.

Articolo 72

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Corte dei conti trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione la propria relazione annua, con le risposte della Commissione, e provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 73

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES per l'esercizio trascorso, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo interno.

2. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

3. La Commissione prende i necessari provvedimenti per dar seguito alle osservazioni di cui alla decisione di scarico. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, essa presenta una relazione sui provvedimenti presi a seguito di dette osservazioni ed in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati della gestione del FES. Tale relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti.

4. Fatte salve le disposizioni di cui alla seconda frase del paragrafo 3, la Commissione deve, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, rendere conto dei provvedimenti presi a seguito delle osservazioni di cui alla decisione di scarico.

5. Il bilancio, la situazione delle risorse, l'impiego dei fondi e i conti di gestione di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 74

Salvo diversa indicazione, i riferimenti alle disposizioni della convenzione, contenuti nel presente regolamento finanziario, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della decisione, come indicato in allegato.

Articolo 75

Il presente regolamento finanziario si applica per lo stesso periodo previsto per l'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PATTEN

ALLEGATO

Corrispondenze tra le disposizioni della convenzione cui si fa riferimento nel regolamento finanziario e le disposizioni della decisione

Articolo della convenzione	Articolo della decisione
153	89
155	91
170, paragrafo 1	105, paragrafo 1
196	129
222	152
223	153
226, paragrafo 1	156, paragrafo 1
227, paragrafo 4	157, paragrafo 4
228	158
229	159
230	160
232	162
a	a
238	168
234, punto 3	164, punto 3